



Consiglio regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024).

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2024/2026 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al Bilancio di previsione 2024/2026, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2024/2026 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", costituente l'Allegato 2 alla presente legge.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4

(Disposizioni in materia di finanziamento di ulteriori interventi di particolare rilevanza)

1. Le risorse eventualmente rese disponibili in virtù dell'inserimento, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, di alcuni degli interventi già oggetto di finanziamento a valere su risorse regionali, potranno essere destinate prioritariamente all'incremento delle dotazioni degli stanziamenti riferibili a spese obbligatorie e non obbligatorie ritenute di particolare rilevanza nel triennio oggetto di programmazione.
2. Con successivi provvedimenti normativi, da adottarsi all'esito dell'eventuale inserimento degli interventi interessati nell'ambito della menzionata programmazione

nazionale e comunitaria, si provvederà all'adozione delle connesse variazioni di bilancio.

Art. 5

(Istituzione Fondo finanziamento restituzione allo Stato risorse ex art. 1, commi 850 e 851, l. 178/2020 e s.m.i.)

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 del Bilancio di previsione 2024/2026 è autorizzata la spesa annua di euro 5.533.105,81, quantificata ai sensi del D.P.C. 4 ottobre 2023 (Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), da fronteggiare con l'apposito stanziamento di cui a Missione 01, Programma 04, Titolo 1.

Art. 6

(Finanziamento investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della l. 145/2018 ed all'art. 1 comma 322-bis l. 296/2006)

1. Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 322-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), quantificate in euro 6.657.230,00 ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate, per gli effetti del citato articolo 1, comma 322-bis della l. 296/2006, a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con imputazione dei relativi oneri a valere sull'apposito stanziamento di cui a Missione 01, Programma 04, Titolo 1 della spesa.

Art. 7

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del livello degli investimenti realizzati nell'esercizio 2023 ex articolo 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ed articolo 1, commi 835 e 836, della l. 145/2018, qualora dai monitoraggi periodici dovessero evidenziarsi situazioni di criticità, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti.

CAPO II
Ulteriori disposizioni

Art. 8

(Rifinanziamento di leggi regionali gravanti sul bilancio del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 è autorizzato il rifinanziamento delle seguenti leggi regionali di spesa gravanti sul bilancio del Consiglio regionale, nei limiti degli importi stanziati nei rispettivi capitoli di bilancio e resi disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento:

LEGGE REGIONALE	DESCRIZIONE
L.R. 14 giugno 1977, n. 27	Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.
L.R. 24 agosto 2018, n. 27	Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa"
L.R. 14 maggio 1985, n. 38	Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali
L.R. 18 dicembre 2013, n. 55	Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)
L.R. 30 novembre 2017, n. 57 art. 4	Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate
L.R. 2 agosto 2018, n. 24	Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
L.R. 16 luglio 2019, n. 20	Istituzione del Festival dannunziano
L.R. 10 dicembre 2019, n. 41	Istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009" - Concorso internazionale di arte scultorea
L.R. 10 dicembre 2019, n. 43	Istituzione del Concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo"
L.R. 9 luglio 2020, n. 16 art. 20	Interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza e del patrimonio tratturale regionale, la Notte dei Serpenti, il Festival dei Popoli Europei
L.R. 31 luglio 2020, n. 19	Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo.
L.R. 28 maggio 2021, n. 13 art. 30	Disposizioni per favorire l'efficientamento dell'attività giudiziaria della Regione Abruzzo
L.R. 24 gennaio 2022, n. 2 art. 13	Fondo per la sussidiarietà per il Terzo settore e modifica all'art. 19 della l.r. 1/2021
L.R. 1° febbraio 2023, n. 6 art. 36	Fondazione Museale "MIR Museo Italiano sul Realismo" con sede in Sulmona.
L.R. 20 ottobre 1995, n. 126	Istituzione del Difensore Civico
L.R. 23 agosto 2011, n. 35 art. 6	Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
L.R. 24 giugno 2001, n. 45	Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com).

2. Ai fini del comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 9

(Iniziativa ed eventi in ambito sportivo)

1. Al fine di promuovere lo sport quale fondamentale strumento di coesione sociale e di sviluppo economico per l'intero territorio, la Regione Abruzzo sostiene le importanti iniziative e gli eventi di carattere internazionale di seguito indicati, assegnando per l'annualità 2024 un contributo per ciascuno degli interventi in menzione, da stanziare su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:
 - a) FISR Mondiali di Rolley 2024 € 2.000.000,00;
 - b) Coni Mondiali Indoor invernali Ovindoli/Rocca di Mezzo € 400.000,00;
 - c) UEC Campionati Europei Ciclismo su strada € 900.000,00;
 - d) FIRA SpA per Giro D'Italia 2024 € 1.300.000,00;
2. Con esclusivo riferimento ai Campionati Europei di Ciclismo su strada, il contributo in questione è assegnato altresì per gli esercizi 2028 e 2029.
3. Allo stanziamento delle risorse di cui al comma 2 si provvederà con le pertinenti leggi di bilancio.

Art. 10

(Contributo in favore della Federazione Italiana Rugby)

1. Allo scopo di sostenere la rilevante attività svolta dalla Federazione Italiana Rugby, la Regione Abruzzo riconosce in favore di quest'ultima un contributo per il triennio 2024/2026 pari ad euro 200.000,00 annui, da stanziare su apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 11

(Iniziativa ed eventi in ambito turistico)

1. Al fine di promuovere il turismo quale fondamentale strumento di coesione sociale e di promozione socio-economica dell'intero territorio, la Regione Abruzzo partecipa agli eventi di carattere internazionale di seguito indicati, prevedendo a tal uopo rispettivamente negli esercizi 2024 e 2025 lo stanziamento delle necessarie risorse su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:
 - a) BIT Milano e/o altre fiere turistiche 2024 € 500.000,00;
 - b) Expo Universale Osaka 2025 € 250.000,00.

Art. 12

(Affidamento in house servizi Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo)

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di F.I.R.A. s.p.a. da parte del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 800.000,00, nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 13
(Realizzazione Progetto MoveTE 2024/2025)

1. La Regione Abruzzo riconosce, anche per le annualità 2024 e 2025, la valenza del Progetto di mobilità sostenibile denominato MoveTE e la relativa strategicità per l'ambito territoriale di interesse, partecipando alla relativa realizzazione mediante una contribuzione pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio in questione, da trasferire in favore dell'Azienda per il Diritto agli Studi universitari di Teramo.
2. L'articolo 28 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), è abrogato.

Art. 14
(Contributo in favore dell'Arcidiocesi dell'Aquila per il Giubileo 2025)

1. Al fine di consentire l'allestimento degli spazi da destinare all'accoglienza dei Presbiteri che durante il Giubileo 2025 svolgeranno il proprio ministero presso la Basilica di S. Maria di Collemaggio, per il biennio 2024/2025 in favore dell'Arcidiocesi dell'Aquila è riconosciuto un contributo di euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità in questione, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 2 della spesa.

Art. 15
(Incremento dotazioni Fondo Speciale di Parte Corrente ex art. 49, d.lgs. 118/2011 e s.m.i.)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti con leggi regionali nel triennio 2024/2026, è autorizzato l'incremento dello stanziamento di cui al Fondo speciale di parte corrente ex articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 dello stato generale della spesa, per l'importo di euro 4.012.351,83 per l'annualità 2024 e di euro 815.074,18 e di euro 587.360,65 rispettivamente per gli esercizi 2025 e 2026.

Art. 16
(Contributo straordinario in favore del Comune di Pescara per realizzazione G7 2024)

1. Al fine di compartecipare alle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione del G7 previsto per il mese di settembre 2024, nell'ambito di Missione 01, Programma 12, Titolo 1 dello stato generale della spesa del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, è autorizzata l'iscrizione di specifico stanziamento volto al riconoscimento di un contributo straordinario in favore del Comune di Pescara di importo pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 17
(Rifinanziamento art. 6 della l.r. 47/2023)

1. L'articolo 6 (Valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti) della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47 (Riconoscimento di Castelli come "Città

della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti) è rifinanziato per euro 90.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61722/1 dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 18

(Rifinanziamento l.r. 28/2021)

1. Per il triennio 2024/2026, è rifinanziata la legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia), per l'importo annuo di euro 100.000,00, nell'ambito di Missione 12, Programma 10, Titolo 1 della spesa.

Art. 19

(Rifinanziamento art. 27, l.r. 14/2020)

1. Per triennio 2024/2026, è rifinanziato l'articolo 27 (Trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 32/2015) della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), per l'importo annuo di euro 150.000,00, nell'ambito di apposito stanziamento allocato in Missione 01, Programma 10, Titolo 1 della spesa ed assegnato alla Direzione generale.

Art. 20

(Esenzione IRAP Organizzazioni e Associazioni trasigrate nei RUNTS)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024 ed altresì per i periodi di imposta 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10, del d.lgs. 460/97 (L.R. 17 aprile 2003 n. 7 art. 43 commi 1 e 3), nonché per le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di Promozione Sociale trasigrate nei RUNTS, per l'importo stimato di euro 1.300.000,00.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse appositamente stanziate nel Fondo "Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali", nell'ambito della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 dello stato generale della spesa.
3. L'articolo 15 della l.r. 6/2023 è abrogato.

Art. 21

(Contributo straordinario FIPAV Abruzzo per progetto Italian Beach Volley Team)

1. Alla luce della peculiare attenzione riservata dalla Federazione Italiana Pallavolo nei confronti della Regione Abruzzo, ed in particolare in virtù dell'apertura nel territorio regionale di una delegazione federale della specialità "Beach Volley", è autorizzata la iscrizione dello stanziamento di importo pari ad euro 30.000,00 nell'ambito di Titolo 1, Missione 06, Programma 01, dello stato generale della spesa per l'esercizio 2024, per la concessione di un contributo straordinario in favore di FIPAV Abruzzo da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Italian Beach Volley Team", prevedente lo svolgimento in Abruzzo di collegiali permanenti degli atleti della nazionale italiana, oltre alla promozione del brand "Abruzzo" nel mondo.
2. Il contributo di cui al comma 1, soggetto a rendicontazione, verrà trasferito alla FIPAV Abruzzo a cura del Dipartimento regionale DPH, competente per materia.

Art. 22

(Disposizioni a sostegno della marineria pescarese)

1. In dipendenza dei disagi dovuti all'insabbiamento del porto canale di Pescara, al fine di sostenere le imprese di pesca abruzzesi che esercitano la pesca professionale con unità di navi da pesca di stanza nel porto canale di Pescara, iscritte nel registro Unionale della flotta peschereccia, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, è autorizzata la iscrizione di un fondo su un capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno della marineria pescarese", con dotazione finanziaria per l'esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300.000,00, quale misura di aiuto in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.
2. La dotazione di cui al comma 1 è finalizzata a compensare, parzialmente, i maggiori costi sostenuti per ovviare all'eccessiva usura e/o danneggiamenti subiti dalle unità di navi da pesca durante le operazioni di stazionamento, uscita e rientro nel porto canale di Pescara, inclusi i costi per la stipula di polizze assicurative operanti durante le operazioni di uscita, rientro e stazionamento nel medesimo porto canale di Pescara.
3. All'attuazione dell'intervento di cui ai commi 1 e 2, e previo parere favorevole del Ministero competente, provvede la Giunta regionale a seguito dell'espletamento di idonea procedura a evidenza pubblica contenente i requisiti di accesso al regime di aiuto e ogni altra eventuale regolamentazione di dettaglio che assicuri il raggiungimento delle finalità previste dalla presente disposizione.
4. Con uno o più avvisi pubblici per l'accesso al sostegno economico di cui al comma 1 devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e gli eventuali titoli di preferenza.
5. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente all'attuazione del presente intervento è il Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Art. 23

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2001)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti), le parole "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sono sostituite dalle parole "pertinente regolamento europeo in materia di aiuti «de minimis»".
2. Al comma 1-ter dell'articolo 6 della l.r. 9/2001, le parole "dall'art. 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013" sono sostituite dalle parole "dal pertinente regolamento in materia di aiuti «de minimis»".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Istituzione Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche)

1. Per il finanziamento delle leggi regionali relative agli interventi in materia di emergenza agricola, nell'ambito di Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2024-2026 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Istituzione Fondo per il finanziamento delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni meteorologiche" di importo complessivo pari ad euro 7.500.000,00 per l'esercizio 2024.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 7.500.000,00.
3. All'esito dell'accertamento delle maggiori entrate, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio regionale di previsione 2024-2026.
4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate con le dotazioni residue dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni) quantificate in euro 5.200.000,00.
5. La F.I.R.A. s.p.a., società in house, è il soggetto attuatore per la concessione e l'erogazione degli aiuti di cui al comma 1.
6. Gli oneri connessi ai costi di gestione sostenuti da F.I.R.A. s.p.a. per il servizio di concessione e di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 sono fissati nella misura del 6,90% del totale del fondo destinato al trasferimento delle risorse a F.I.R.A. s.p.a..
7. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate al Dipartimento competente in materia di agricoltura per gli adempimenti conseguenti.
8. L'aiuto di cui al comma 1 è commisurato alla perdita di produzione o di fatturato nel 2023, tenuto conto delle seguenti modalità:
 - a) per la perdita di produzione o di fatturato, quantificata nella misura dal 30% al 50%, l'aiuto è fissato in euro 500,00 ad ettaro;
 - b) per la perdita di produzione o di fatturato, quantificata nella misura dal 51% al 70%, l'aiuto è fissato in euro 750,00 ad ettaro;

- c) per la perdita di produzione o di fatturato, quantificata nella misura dal 71% al 100%, l'aiuto è fissato in euro 1.000,00 ad ettaro.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo stanziamento delle necessarie coperture ai sensi del presente articolo, definisce criteri specifici, limiti e ulteriori modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 25

(Modifiche all'art. 69 della l.r. 6/2005 – sostituzione cartografia allegata)

1. L'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 69 (Istituzione della Riserva naturale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi – TE) della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) è sostituito dall'allegato al presente articolo.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:
"2-bis. L'area della riserva è così delimitata:
Ad est con confine il mare
Ad ovest con confine la sede ferroviaria, ad includere la pista ciclabile
A nord e a sud i confini come da coordinate a seguire:
Confine nord est 42*43'04" N e 13*59'26" E
Confine nord ovest 42*43'02" N e 13*59'21" E
Confine sud est 42*42'12" N e 13*59'57" E
Confine sud ovest 42*42'10" N e 13*59'49" E
Un poligono rettangolare
Fronte Mare orientativi 1,8 km
Ettari 24,7.".
3. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26

(Disposizioni urgenti e indifferibili)

1 (Modifica all'art. 11 della l.r. 16/2009). Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2 (Modifiche all'art. 1 della l.r. 20/2016). All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2024";
- b) al comma 5, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

3 (Modifiche all'art. 17 della l.r. 36/2013). All'articolo 17, comma 14-bis, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme

per la gestione integrata dei rifiuti)) le parole "prodotti dalla Regione Abruzzo" sono sostituite con le seguenti: "di competenza, a qualsiasi titolo, della Regione Abruzzo".

4 (Integrazione all'art. 16 della l.r. 40/2023). Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è inserito il seguente:

"3-bis. Il contributo di cui comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato destinati ai danni arrecati da determinate calamità naturali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato."

5 (Integrazione all'art. 35 della l.r. 2/2018). Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), come sostituito dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)), è inserita la seguente:

"h-bis) da un rappresentante delle organizzazioni direttamente rappresentative delle persone con disabilità;"

6 (Integrazione all'art.6 della l.r. 28/2011). All'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione con riferimento ai progetti di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ai progetti relativi ai lavori compresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) nelle ipotesi di esito positivo della verifica disciplinata dall'articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023. In tale caso, i progetti di cui al presente comma, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

7 (Deroghe alle disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 11/2007 in materia di servizi automobilistici commerciali). Al fine di garantire l'idoneo ammortamento del materiale rotabile la cui vita utile è stata prolungata dalla condizione di inattività generata dal Covid-19, in deroga alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e fino al 31 dicembre 2024, è consentito esercitare i servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico con autobus immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) siano classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come

classe "B" o Classe "III" non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese;

- b) la data di prima immatricolazione sia successiva al 31 marzo 2012;
- c) siano in regola con l'obbligo di revisione periodica previsto dalla normativa statale di riferimento.

8 (Modifiche all'art. 3 della l.r. 1/2003). All'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 152/2006 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del medesimo decreto legislativo sono versate all'entrata del bilancio regionale, sul capitolo di entrata 35201, Titolo 3, Tipologia 200, e sono destinate agli interventi di realizzazione, di adeguamento e di potenziamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie a servizio degli agglomerati urbani secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale e dei conseguenti atti di programmazione regionale e in coerenza, per gli interventi relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato, con la pianificazione d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, nell'ambito del capitolo di spesa 162325, Missione 09, Programma 04, Titolo 2";
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta delle Strutture regionali competenti."

9 (Modifica all'art. 2 della l.r. 43/2016). Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) è sostituito dal seguente:
"4. Il caregiver familiare è individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)."

10 (Abrogazione della l.r. 70/1999). E' abrogata la legge regionale 14 settembre 1999, n. 70 (Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili).

11 (Modifiche alla l.r. 141/1997). Alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
"d-bis) ferme restando le funzioni di cui all'articolo 8, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, comprensive delle funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto della normativa vigente e delle ordinanze comunali e regionali sull'utilizzo delle medesime aree.";
- b) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole "precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 10";
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Spettano ai Comuni, che provvedono alla comminazione e alla relativa riscossione, gli introiti delle sanzioni applicate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d-bis) e all'articolo 8."

12 (Modifica all'art. 14 della l.r. 1/2010). Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010), è sostituito con il seguente:

"2. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti nella materia trattata dall'Ente, può disporre il parziale o totale esonero dall'obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del competente Servizio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a obbligazioni cui gli Enti richiedenti l'esonero sono tenuti ad adempiere, per nuove spese di investimento destinate al miglioramento della performance dell'Ente o per l'adempimento di nuove disposizioni di legge."

13 (Modifiche alla l.r. 10/2023). Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis
(Turismo accessibile)

1. La Regione Abruzzo, in linea con la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori, delle professioni turistiche e delle persone con disabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel disciplinare di cui all'articolo 18, assicurando la fruibilità dei servizi offerti senza aggravio di prezzo.
4. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adegua il disciplinare di cui all'articolo 18 individuando la tipologia di informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3.";

- b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"1-bis. E' altresì individuato l'ambito regionale turisticamente rilevante "Terme e Benessere" costituito dai Comuni regionali su cui insistono impianti termali.";
- c) al comma 10 dell'articolo 37, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci";
- d) al comma 2 dell'articolo 43, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) "Alloggi agrituristici".";
- e) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

"Art. 60-bis
(Alloggi agrituristici)

1. Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolati dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).".

- f) dopo il comma 2 dell'articolo 61 è inserito il seguente:
"2-bis. La SCIA è presentata, per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), su apposita modulistica approvata dalla Giunta regionale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
- g) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 è sostituita dalla seguente:
"h) l'asseverazione del tecnico abilitato presentata su apposita modulistica regionale;"
- h) dopo il comma 2 dell'articolo 53 è inserito il seguente:
"2-bis. E' consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast di cui al comma 2, lettera a), da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.";
- i) al comma 1 dell'articolo 83, nel rispetto della dotazione del fondo di cui all'articolo 82, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
"i-bis) rimozione delle barriere architettoniche ed incremento dell'accessibilità alle strutture e dell'accoglienza per persone con disabilità;
i-ter) aumento degli standard previsti dalle norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza.";
- j) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del disciplinare di cui all'articolo 18 operano nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui alle previgenti leggi regionali 75/1995, 78/2000 e 16/2003. Gli interventi di ristrutturazione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono realizzati nel rispetto del disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18.";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la classificazione fino alla scadenza del quinquennio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67."

14 (Integrazione alla l.r. 37/2004). Dopo l'articolo 6 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo) sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis

(Elenco regionale dei soggetti stomizzati ed incontinenti)

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sanità, l'elenco regionale dei pazienti incontinenti e stomizzati.
2. Il Dipartimento regionale competente in materia, mediante l'elenco di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) procede alle attività di rilevamento, catalogazione, elaborazione e registrazione dei dati individuali sanitari e amministrativi sui pazienti stomizzati e incontinenti, attraverso l'utilizzo dei dati provenienti dagli ambulatori di cui all'articolo 4 e dei servizi di riabilitazione delle ASL.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina il funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, assicurando l'attivazione dei flussi informativi di cui al comma 2.

Art. 6-ter

(Monitoraggio degli interventi)

1. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sanità trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Commissione consiliare competente in materia e al Comitato per la legislazione, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che evidenzia, tra l'altro, le attività svolte dagli ambulatori di rieducazione di cui all'articolo 4.
2. Al fine di elaborare la relazione di cui al comma 1, il Dipartimento raccoglie dati e informazioni presso le ASL della Regione, l'Associazione stomizzati e incontinenti d'Abruzzo (ASIA) e altre associazioni di categoria."

15 (Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Festiv'Alba"). La Regione Abruzzo intende riconoscere alla manifestazione "Festiv'Alba", promossa dall'Associazione Culturale "Harmonia Novissima", l'alta valenza culturale, artistica e di promozione storica che da anni dà lustro al territorio della Marsica e dell'Abruzzo. La Regione, per tali finalità, concede il suo patrocinio e favorisce la realizzazione del Festiv'Alba in concorso con gli

enti locali interessati per garantire il futuro e la continuità della manifestazione che si svolge annualmente, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative culturali principalmente nel sito archeologico di Alba Fucens, nel comune di Massa d'Albe (Aq) e presso altri siti sempre d'interesse archeologico, paesaggistico e storico del territorio abruzzese. La manifestazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove la valorizzazione e diffusione della cultura in particolar modo musicale;
- b) rende fruibile, con anche il fine di un turismo sostenibile, il godimento dei siti sempre d'interesse archeologico, paesaggistico e storico del territorio abruzzese;
- c) valorizza, documenta e diffonde la conoscenza di luoghi ad alto valore storico e artistico del territorio;
- d) collabora con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, l'Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Abruzzo, la Direzione regionale Musei d'Abruzzo, l'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, i Comuni della Regione Abruzzo e tutti gli enti territoriali interessati alla manifestazione.

In considerazione della rilevanza della manifestazione "Festival'Alba", la Giunta regionale può promuovere forme di sponsorizzazione dei relativi eventi ed iniziative. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio e alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi ed iniziative. Il presente comma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

16 (Modifiche alla l.r. 18/2015). Alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Oggetto)

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici come definiti dalla normativa nazionale vigente.";

- b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "tenendo conto delle peculiarità del territorio" sono inserite le seguenti: "e dell'assetto normativo vigente";
- 2) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "degli impianti termici" sono aggiunte, infine, le seguenti: "al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio";

- c) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "L'interoperabilità deve riguardare anche il raccordo con il catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica degli edifici e con il portale nazionale sulla prestazione energetica di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nonché con le attività di controllo delle attestazioni di prestazione energetica degli edifici a cura delle autorità competenti individuate dalla legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014). Il catasto contiene apposita sezione dedicata agli impianti termici con generatore alimentato a biomassa.";
- d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Autorità competenti)

1. Conformemente a quanto stabilito dalla l.r. 32/2015, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono individuate quali autorità competenti le Province."

17 (Disposizioni transitorie in materia di controllo sugli impianti termici). In ragione della modifica apportata dal comma 16 all'articolo 6 della l.r. 18/2015, in via transitoria, i Comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti possono proseguire le attività di ispezione in essere fino alla data di scadenza delle relative convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

18 (Integrazione all'art. 6 della l.r. 47/2023). Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47 (Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti) è inserito il seguente:

"1-bis. Il Consiglio regionale partecipa come socio Fondatore alla Fondazione Paparella Treccia Devlet di Pescara; il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione del Consiglio regionale al funzionamento della Fondazione secondo le modalità definite dallo Statuto della medesima."

19 (Modifica all'art. 2-quater della l.r. 2/2003). All'articolo 2-quater della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al capitolo di entrata 35005, Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 03, ridenominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale L.R. n. 40/1990 e art. 46

L.R. n. 11/1999 e art. 29 D.Lgs. 152/2006", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, al monitoraggio e alle verifiche di ottemperanza dei procedimenti ambientali con riferimento al capitolo di spesa 291421 sulla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, ridenominato "Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali e al monitoraggio ambientale" e ad un capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per attività di vigilanza sul territorio" sulla Missione 09, Programma 09, Titolo 2.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta delle Strutture regionali competenti."

20 (Modifiche alla l.r. 10/2011). Alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "alla data del 31.12.2021" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31.12.2022";

b) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole "tra il volume e la superficie della porzione di sottotetto oggetto di recupero ai fini residenziali" sono sostituite con le seguenti: "tra il volume complessivo e la superficie complessiva del sottotetto";

2) al secondo periodo le parole "posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare" sono sostituite dalle parole "ubicati in Comuni montani individuati secondo la classificazione ISTAT".

21 (Modifica all'art. 2 della l.r. 40/2017). Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazione d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole "al 31.12.2021" sono sostituite con le seguenti: "al 31.12.2022".

22 (Modifiche all'art. 2 della l.r. 31/2020). Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e dal Comune di Popoli Terme mediante l'Agenzia per la promozione del Turismo Sostenibile";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dall'anno 2024 tutti gli stanziamenti regionali relativi al programma Abruzzo Regione del Benessere sono ripartiti in eguale misura tra ARTA e Comune di Popoli Terme."

23 (Modifica all'art. 20 della l.r. 44/1999). Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra i dirigenti pubblici che abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno un quinquennio, tra i funzionari pubblici, aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza, titolari di posizione organizzativa che abbiano svolto funzioni dirigenziali vicarie per almeno un quinquennio ovvero tra i dirigenti privati che abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno un quinquennio in enti di diritto privato."

24 (Modifica all'art. 1 della l.r. 9/2011). Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:

"10-bis. Il sindaco può delegare un consigliere o un assessore comunale alla partecipazione all'ASSI. Il delegato può essere designato dall'ASSI di appartenenza ai fini della nomina alla carica di componente del Consiglio direttivo dell'ERSI."

25 (Modifiche all'art. 26-bis della l.r. 6/2009). Al comma 1 dell'articolo 26-bis della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "dirigente di ruolo della Giunta regionale " sono inserite le seguenti: "o del Consiglio regionale";
- b) dopo le parole "Il conferimento dell'incarico è autorizzato dalla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "o, rispettivamente, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

26 (Modifiche alla l.r. 25/2023). Alla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 dell'articolo 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; i pareri obbligatori del revisore sono resi su richiesta del direttore generale entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'atto";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
"4-bis. L'Agenzia assicura il rispetto e l'attuazione delle misure di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed, in particolare, il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali.";
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 è inserito il seguente:
"3-bis. All'Agenzia si applicano gli articoli 26-bis e 26-ter della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo).";
- d) dopo il comma 2 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
"2-bis. L'applicazione e l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è oggetto di controllo da parte del revisore legale dell'Agenzia di cui all'articolo 12 ed è, altresì, oggetto di valutazione ai fini della performance della struttura ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)."

27 (Partecipazione della Regione ad iniziative dell'UNESCO). La Regione Abruzzo riconosce, sostiene e promuove tutte le iniziative regionali nell'ambito dell'UNESCO,

incluso il sostegno alla candidatura della Marsica come Riserva della Biosfera dell'Appennino Centrale nel Programma MAB UNESCO, integrando elementi storici, culturali, ambientali, archeologici, geologici, paleontologici e paesaggistici delle aree interne e delle aree protette della Marsica.

28 (Modifica all'art. 2 della l.r. 31/2006). Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) è aggiunto il seguente:

"5-bis. La Regione riconosce, altresì, il ruolo svolto dai Comitati locali della Croce Rossa Italiana, operanti in Abruzzo, mediante azioni positive finalizzate alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere. A tal fine i predetti Comitati locali possono partecipare alle procedure di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge."

29 (Modifica all'art. 3 della l.r. 42/2023). Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42 (Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani) è inserito il seguente:

"7-bis. A partire dal primo rinnovo degli organi delle Unioni montane costituite ai sensi della presente legge, i rispettivi Statuti prevedono che ciascun Comune associato, ai fini della scelta del Presidente dell'Unione di cui al comma 4, dispone di un voto ponderato in proporzione alla popolazione residente, come risultante dall'ultimo censimento."

30 (Modifica all'art. 32 della l.r. 10/2004). Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) le parole "dalla Provincia" sono sostituite con le seguenti: "dalla Regione".

31 (Modifica all'art. 17 della l.r. 40/2023). Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2023, le parole "da rendicontare ai sensi di legge alla Struttura regionale preposta per materia" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare e rendicontare ai sensi di legge alla Struttura regionale preposta per materia entro il 30 giugno 2024".

32 (Modifiche alla l.r. 32/2007). Alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. alla lettera b) le parole "regolarmente abilitato o" sono soppresse;

1.2. alla lettera c), ultimo periodo, le parole "abilitati o" sono soppresse;

2) al comma 6-bis, ultimo periodo, le parole "con specifico regolamento regionale che ne" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale, che, su parere della competente commissione consiliare";

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "Sono assoggettate ad autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alla realizzazione e all'esercizio";

2) al comma 1, le lettere e) ed e-bis) sono abrogate;

3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sono assoggettati all'autorizzazione all'esercizio gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e le strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di assistenza domiciliare.

1-ter. Sono esclusi dall'ambito applicativo del comma 1-bis gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove il professionista esercita l'attività professionale erogando prestazioni sanitarie che utilizzano procedure mediche, terapeutiche o diagnostiche non invasive o di minore invasività o di minor rischio per la sicurezza del paziente, individuate con deliberazione della Giunta regionale.";

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo svolgimento dell'attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria presso gli studi di cui al comma 1-ter è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata in via telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali. Il Comune dà notizia della SCIA ricevuta al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.";

5) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. La SCIA di cui al comma 2 è corredata dalla documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale e per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).";

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra provincia di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio ai sensi dell'articolo 4, possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Comune, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, nomina il responsabile del procedimento che, nei successivi quindici giorni, verifica la completezza e la regolarità della domanda. Nei casi di incompletezza o irregolarità della domanda, il responsabile del procedimento assegna un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione e/o il completamento della stessa. In caso di mancato adempimento entro il termine richiesto, la domanda è dichiarata inammissibile. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento trasmette copia della domanda alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente per acquisire:

- a) il parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1, rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta regionale;
- b) il parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente Manuale di Autorizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente;
- c) il parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio, rilasciato dai competenti uffici comunali.

Il Comune, nei quindici giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri e in ogni caso entro e non oltre centoventi giorni dalla ricezione della domanda, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione unitamente al titolo edilizio richiesto per la tipologia d'intervento e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL ed al competente Dipartimento della Giunta regionale. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano soggetti a SCIA o rientrino nei casi di edilizia libera, l'autorizzazione di cui al presente articolo è acquisita preventivamente al deposito del predetto titolo edilizio. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 2, della l. 241/1990.";

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 3" sono inserite le seguenti "e gli studi e le strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2" e dopo le parole "di cui è richiesto l'esercizio," sono inserite le seguenti "e la relativa capacità ricettiva ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 3";
- 2) al comma 2, le parole "e alla Regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate, notiziandone la Regione.";
- 3) alla lettera g) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, a conduzione singola o associata, di cui all'articolo 2, comma 1-bis";
- 4) al comma 4, le parole "La struttura comunica tempestivamente al Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla Regione" sono sostituite con le seguenti: "La struttura comunica tempestivamente al Comune, al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti, alla Regione e all'ordine professionale competente";

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, le parole "Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi, le verifica secondo le disposizioni vigenti.";
- 3) al comma 3, le parole ", mediante attività ispettive del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi" sono sostituite dalle seguenti: "può richiedere al Dipartimento di

Prevenzione della ASL territorialmente competente la verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Dipartimento di Prevenzione, entro trenta giorni, comunica l'esito delle verifiche effettuate al Comune, alla struttura interessata e, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla Regione.";

5) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. L'attività di vigilanza di cui al presente articolo sugli studi e strutture di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 è attivata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente su segnalazione del Comune, del Dipartimento regionale competente o degli ordini professionali. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

9-ter. Gli studi e le strutture di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 hanno l'obbligo di comunicare al Comune territorialmente competente ogni variazione relativa all'attività autorizzata.";

f) Al comma 1 dell'articolo 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Negli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, a conduzione singola o associata, la responsabilità grava, invece, sui singoli professionisti che vi operano utilizzando, anche con turnazione, i locali disponibili.".

g) Il comma 4 dell'articolo 5-ter è sostituito dal seguente:

"4. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ed alla Regione.";

h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La Giunta regionale, nel rispetto ed in attuazione della normativa nazionale di settore, può definire ulteriori requisiti di accreditamento stabilendo i criteri e le modalità di relativa valutazione e verifica periodica.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'accredimento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accredimento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell'accredimento.";

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In pendenza del bando di cui al comma 4 gli accreditamenti delle strutture istanti sono prorogati alle medesime condizioni.";

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) per assolvere ad una funzione di informazione e comunicazione ai cittadini, redige ed aggiorna annualmente l'albo regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate comprensivo del

livello di accreditamento e della specifica tipologia di prestazioni erogabili e lo pubblica sul BURAT e sul suo portale.";

5) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. La Giunta regionale, previa acquisizione del provvedimento comunale di voltura dell'autorizzazione all'esercizio, adotta il provvedimento di voltura dell'accREDITamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accREDITata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica dei requisiti di accREDITamento e tenuto conto dell'esito delle verifiche condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITante sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITamento. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accREDITamento di cui al vigente Manuale. Al decesso della persona fisica titolare della struttura accREDITata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura.";

i) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accREDITamento)";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Dipartimento della salute può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITante.";

3) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente li comunica alla struttura interessata e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di AccREDITamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate entro e non oltre un lasso di tempo che è determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il Dipartimento competente della Giunta regionale valuta le giustificazioni nei successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di mancanza o non validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, la Giunta regionale dispone:

a) la revoca dell'accREDITamento nel caso di carenza dei requisiti di primo livello;

b) il declassamento del livello di accREDITamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accREDITamento.";

4) il comma 3 è abrogato;

j) l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis

(Inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

1. Ai soggetti privati accREDITati, ai sensi dell'articolo 6, e alle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nei cui confronti la Direzione Sanità regionale, su segnalazione, accerti secondo il procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, nell'ambito di prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, una situazione di irregolarità nell'adempimento agli obblighi retributivi e contributivi

nei confronti del personale impiegato per la relativa erogazione, riferita almeno a tre mensilità consecutive, l'accreditamento è automaticamente sospeso dalla Giunta regionale. La sospensione opera sino all'eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi. In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7.

2. Qualora non intervenga la regolarizzazione dei predetti obblighi entro sei mesi dall'accertamento delle irregolarità, l'accreditamento è automaticamente revocato.";
- k) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"c-bis) stabilisce i criteri di individuazione dei soggetti privati contraenti e le modalità di selezione, nel rispetto ed in attuazione della vigente normativa nazionale di settore;"
 - 2) l'alinnea del comma 3 è sostituita dalla seguente: "Gli accordi contrattuali stipulati con le strutture private indicano:"
 - 3) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"a) volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti sul territorio della medesima ASL si impegnano ad assicurare nell'ambito del fabbisogno indicato dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale, come definito dalla ASL di riferimento in sede di Piano delle Prestazioni;"
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli accordi contrattuali sono stipulati secondo la procedura stabilita dalla Giunta Regionale.";
- l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; l'atto di fabbisogno ha carattere triennale e, ove non aggiornato, si intende confermato per ciascun anno della relativa vigenza";
 - 2) le lettere e) ed f) del comma 1 sono abrogate;
- m) dopo il comma 1 dell'articolo 10-bis è inserito il seguente:
"1-bis. I Dipartimenti di prevenzione predispongono ed aggiornano, sul sito aziendale, l'Elenco delle strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 4, insistenti sui territori di rispettiva afferenza.";
- n) dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

"Art. 10-ter

(Compiti dell'Agenzia sanitaria regionale)

1. L'Agenzia sanitaria regionale svolge i controlli e le verifiche sulle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.";

- o) dopo l'articolo 12-bis sono inseriti i seguenti:

"Art. 12-ter
(Bando per strutture con accreditamento non in scadenza)

1. Per allineare i procedimenti di rinnovo degli accreditamenti, in sede di prima approvazione, il bando di cui all'articolo 6, comma 4, per Area assistenziale, è relativo anche a strutture con accreditamento non in scadenza.

Art. 12-quater
(Proroga delle autorizzazioni e degli accreditamenti)

1. Per garantire la continuità dei servizi sanitari, nell'interesse prioritario degli utenti, in caso di revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e di accreditamento per l'adeguamento alla normativa nazionale di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 4 e gli accreditamenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 6 sono prorogati tecnicamente non oltre 120 giorni dall'avvio del procedimento di revisione.

Art. 12-quinquies
(Adeguamento ai manuali di autorizzazione e di accreditamento)

1. In sede di approvazione degli assetti definitivi di autorizzazione e di accreditamento delle strutture interessate da programmi di riordino della rete di assistenza regionale, la Giunta regionale stabilisce i tempi e le modalità di adeguamento ai vigenti manuali di autorizzazione e di accreditamento."

33 (Modifiche alla l.r. 47/2013). Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei cani comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Unioni dei comuni, o affidano il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio a soggetti privati proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;"
- b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis
(Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari di strutture di ricovero)

1. I Comuni, qualora non siano in possesso o non abbiano la disponibilità di strutture pubbliche di ricovero per animali, possono affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza.
2. Gli affidamenti devono essere svolti attraverso gare d'appalto espletate a norma della legislazione vigente in tema di contratti pubblici, secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa, con l'elemento relativo al costo che deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta

regionale con proprio regolamento da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sicché gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

3. I soggetti interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui all'articolo 7 e all'allegato A, ma anche di eventuali requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale.
4. Tutte le stazioni appaltanti dovranno attenersi al modello di gara allegato al regolamento emanato in esecuzione della presente legge.
5. I soggetti privati aggiudicatari delle procedure di gara devono garantire all'interno della struttura la presenza di volontari di associazioni animaliste iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 24, ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le amministrazioni appaltanti dispongono la revoca della aggiudicazione entro trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento stesso.
6. Il pagamento della retta per la gestione dei cani ricoverati è consentito esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in anagrafe canina informatizzata regionale.
7. Il Comune appaltante esegue almeno tre controlli ispettivi all'anno.
8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, restano validi gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo."

34 (Integrazione all'art. 28 della l.r. 64/1998. Istituzione Servizio di pronta reperibilità ARTA). All'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito delle funzioni e delle attività di competenza dell'Agenzia previste dalla presente legge correlate a procedure per la gestione di situazioni d'emergenza ambientale, di protezione civile e di soccorso tecnico e sanitario, è istituito con apposito atto interno organizzativo il servizio di pronta reperibilità, operativo al di fuori dell'ordinario orario di servizio, con particolare riferimento ai giorni festivi. La disciplina del trattamento economico del personale adibito al predetto servizio nonché del relativo orario di servizio è demandata alla contrattazione decentrata nel rispetto del CCNL di comparto."

35 (Disposizioni attuative della l.r. 19/2020). Gli eventi di cui alla legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo) non realizzati nell'anno 2023 possono essere svolti entro il 31 marzo 2024.

36 (Modifiche all'allegato 3 della l.r. 6/2023). All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 46, il rigo

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	10.000,00 €	Contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa	DPD
--	-------------	---	-----

è sostituito dal seguente:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	10.000,00 €	Contributo per attività associativa, spese di funzionamento ed eventi	DPD
--	-------------	--	-----

b) alla pagina 48, il rigo relativo alla Pro loco di Coppito

PRO LOCO COPPITO	1.04.04.01.000	40.000 €	Spese funzionamento e attività	DPH	1	07	01
------------------------	----------------	----------	--------------------------------------	-----	---	----	----

è sostituito dal seguente:

PRO LOCO COPPITO	1.04.04.01.000	40.000 €	Spese relative al contenzioso con il Comune dell'Aquila	DPH	1	07	01
------------------------	----------------	----------	--	-----	---	----	----

37 (Clausola di invarianza finanziaria). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti disposti dal medesimo articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Art. 27

(Interventi di sostegno economico)

1 (Contributo straordinario all'Associazione Apnea Team Abruzzo). La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto regionale, concede un contributo straordinario per l'annualità 2024 all'Associazione Apnea Team Abruzzo pari ad euro 80.000,00 per l'acquisto di un gommone per il salvataggio e le attività in mare dei diversamente abili sulle coste abruzzesi. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato qualora destinato a coprire costi connessi ad attività economiche. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti necessari all'attuazione del presente comma.

Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, da assegnare al Dipartimento in materia sociale.

2 (Rimborso spese di cui all'art. 48 della l.r. 44/2007). Al fine di procedere al rimborso delle spese per la raccolta del numero minimo di firme per i progetti di legge di iniziativa popolare, è autorizzato per l'anno 2024 lo stanziamento di risorse per l'ammontare di euro 3.500,00, nell'ambito della Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11418/1 dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, da assegnare al Servizio Riforme istituzionali e territoriali del Dipartimento Presidenza.

3 (Realizzazione opere scultoree). La Regione Abruzzo intende celebrare la rinascita della Città dell'Aquila dalla tragedia del sisma che l'ha colpita nel 2009 attraverso la realizzazione, sul suo territorio, di opere scultoree che rappresentino un inno alla vita nonché un segno tangibile e perennemente attuale del messaggio di speranza e rinascita a fronte delle avversità. A tal fine, il Consiglio regionale promuove la realizzazione di opere scultoree da realizzare nella Città dell'Aquila d'intesa con il Comune dell'Aquila e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale detta le linee d'indirizzo per la realizzazione delle opere scultoree di cui al presente comma ed individua la struttura competente all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione al medesimo comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2024, si provvede con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nel Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, mediante la contestuale riduzione della spesa a valere sulle risorse di cui alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1. L'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente comma.

4 (Modifiche alla l.r. 18/2001. Istituzione della Fondazione "Consiglio Regionale Eventi"). Alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), dopo il Titolo II è inserito il seguente:

"Titolo II-bis
Istituzione della Fondazione "Consiglio regionale Eventi"

Art. 11-bis
(Costituzione della Fondazione)

1. Il Consiglio regionale, in considerazione della rilevanza assunta da tutti gli eventi dal medesimo promossi e previsti in specifiche leggi regionali, intende valorizzarli quale importante veicolo di impulso, promozione e sviluppo del territorio regionale dal punto di vista turistico, culturale, sociale ed economico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a costituire, sulla base di apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e nei limiti di cui all'articolo 11-ter, una Fondazione denominata "Fondazione Consiglio regionale Eventi", di seguito Fondazione, con sede a L'Aquila, alla quale il Consiglio regionale partecipa come socio unico fondatore.
3. La Fondazione ha la finalità di promuovere, coordinare e curare la gestione e l'organizzazione di tutti gli eventi promossi dal Consiglio regionale e previsti in specifiche leggi regionali.
4. La Fondazione è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

Art. 11-ter
(Condizioni per la partecipazione alla Fondazione)

1. La partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione prevedano:
 - a) il perseguimento esclusivo della finalità di cui all'articolo 11-bis, comma 3;
 - b) che alla Fondazione sia preposto un Consiglio direttivo composto da tre membri dei quali il presidente è designato dal Presidente del Consiglio regionale mentre gli altri due componenti sono designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - c) che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettui la programmazione degli eventi che la Fondazione attua.
2. Lo Statuto della Fondazione deve essere conforme ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale assicura alla Fondazione il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Ai componenti del Consiglio direttivo della Fondazione spetta un compenso omnicomprensivo stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio direttivo della Fondazione ha una durata pari a quella della Legislatura regionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.
7. In relazione al territorio in cui l'evento insiste, la Fondazione può avvalersi di volta in volta della collaborazione dei Comuni e delle Province territorialmente coinvolti.
8. La Fondazione può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici.
9. La funzione di revisione legale dei conti della Fondazione è affidata ad un revisore unico designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
10. Il revisore di cui al comma 9 dura in carica tre anni.
11. Il compenso omnicomprensivo del revisore unico è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art. 11-quater
(Patrimonio della Fondazione)

1. Il Patrimonio della Fondazione è così costituito:
 - a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dal Socio unico;
 - b) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti eventuali entrate:
 - a) contributi del Socio unico;
 - b) interventi finanziari pubblici e privati.

Art. 11-quinquies
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo per far fronte alle spese di costituzione ed alla patrimonializzazione della Fondazione, quantificati per l'anno 2024 in euro 55.000,00, si provvede con le risorse stanziare alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 1110.2 denominato "Oneri per la partecipazione alla Fondazione Consiglio regionale Eventi" della parte spesa del bilancio del Consiglio regionale 2024/2026, esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 11-ter, comma 4 e dall'articolo 11-ter, comma 11, quantificati in complessivi euro 25.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 si provvede con le risorse stanziare alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 1110.2 denominato "Oneri per la partecipazione alla Fondazione Consiglio regionale Eventi" della parte spesa del bilancio del Consiglio regionale 2024/2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la contestuale riduzione della spesa di pari importo a valere sulle risorse di cui alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2024-2026.
4. Per gli anni successivi al 2026 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con gli stanziamenti delle rispettive leggi di bilancio.
5. L'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."

5 (Modifiche alla l.r. 6/2012). Dopo il Capo V della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6 (Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:

"Capo V bis

Disposizioni per la promozione del riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi

Art. 10-bis

(Promozione del riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi)

1. Il presente Capo, nell'ambito del quadro definito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari come attuato dal decreto del Ministro dell'Agricoltura del 14 ottobre 2013 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG), reca disposizioni per la promozione del riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione, anche in relazione al ruolo assegnato alle Regioni nel procedimento di riconoscimento dei regimi di qualità dal d.m. 14 ottobre 2013, pone in essere le azioni finalizzate ad effettuare il

tracciamento degli ovini abruzzesi che consenta di individuare l'origine e le caratteristiche identificative degli stessi.

3. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di agricoltura, provvede all'attuazione del comma 2 individuando i criteri generali e le modalità per lo svolgimento dell'attività di tracciamento anche tenuto conto di quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal d.m. 14 ottobre 2013 ai fini del riconoscimento delle denominazioni di qualità.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale stipula una convenzione con l'Università d'Annunzio nella quale opera il Center for Advanced Studies and Technology, centro di ricerca specializzato in materia.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Interventi per la promozione del riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi", istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede con la rimodulazione della medesima Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale 2024-2026.
6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al comma 5."

6 (Integrazione alla l.r. 58/1989). Dopo il Titolo III della legge regionale 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) è inserito il seguente:

"Titolo III bis

Norme per il sostegno, il miglioramento e la valorizzazione del servizio di soccorso pubblico di prossimità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Abruzzo

Art. 17-bis
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di perseguire una maggiore tempestività ed efficienza nel settore del soccorso pubblico ed in attuazione degli articoli 7, 9 e 10 dello Statuto regionale, riconosce e valorizza quale forma di sussidiarietà finalizzata all'interesse generale ed alla solidarietà sociale, l'attività di volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco svolta dai cittadini che prestano servizio presso i distaccamenti volontari del medesimo Corpo nel territorio regionale. A tal fine, la Regione Abruzzo riconosce l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari, organizzazione di volontariato eretta in ente morale con d.p.r. 18 dicembre 1972, n. 1160, quale ente rappresentativo dei cittadini della propria comunità che prestano l'attività di volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. La Regione Abruzzo concorre con lo Stato, il sistema delle autonomie locali, l'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari e gli altri enti del terzo settore al sostegno, diffusione e potenziamento dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di cui al comma 1 con particolare riferimento al servizio di soccorso pubblico di prossimità ed al soccorso integrato in attuazione dell'articolo 3 della

Costituzione, dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 17-ter

(Interventi a sostegno del volontariato nei distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), contribuisce finanziariamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'incremento dell'offerta formativa rivolta al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale, attraverso corsi pianificati dalla Direzione regionale vigili del fuoco - Abruzzo ed attuati dai Comandi dei vigili del fuoco presenti sul territorio regionale.
2. La Regione, con appositi bandi annuali, finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - a) progetti finalizzati all'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e servizi da destinare in uso o comodato ai distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presenti ed operativi sul territorio regionale, campagne di informazione e progetti di formazione, proposti dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari o sue articolazioni territoriali presenti in regione o da altri enti del terzo settore iscritti nel registro nazionale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che prevedano nello statuto la finalità espressa di sostenere e potenziare uno o più distaccamenti volontari dei vigili del fuoco. I mezzi e le attrezzature acquistate con contribuzione regionale riportano la dicitura "acquistato con contributo della Regione Abruzzo";
 - b) il sostegno al buon funzionamento delle sedi dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'erogazione annuale di contributi, previo avviso pubblico, per le spese correnti in favore del Comune cui sono a carico gli oneri relativi alla sede di servizio, previa istanza di rimborso;
 - c) progetti per la realizzazione di poli del soccorso integrato che prevedano la presenza, nel medesimo complesso, di un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di almeno un'altra struttura operativa del sistema di protezione civile a questo complementare;
 - d) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle sedi di servizio o necessari per la loro realizzazione.

Art. 17-quater
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al presente Titolo, quantificati in euro 65.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026, si provvede mediante le risorse iscritte negli appositi stanziamenti di nuova istituzione nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titoli 1 e 2, dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026 da assegnare al Dipartimento competente in materia di protezione civile.
2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui al presente Titolo si provvede con gli stanziamenti delle rispettive leggi di bilancio.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."

7 (Rifinanziamento della l.r. 32/2019). La legge regionale 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017) è rifinanziata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito della Missione 14, Programma 05, Titolo 1, capitolo 281603/1 dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.

8 (Rifinanziamento della l.r. 35/2023). La legge regionale 17 agosto 2023, n. 35 (Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito), è rifinanziata per euro 30.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse iscritte nell'apposito stanziamento nell'ambito della Missione 12, Programma 01, Titolo 1, capitolo 71515/1 dello stato generale della spesa del Bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.

9 (Istituzione del premio Internazionale "Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino" per la Politica e la Diplomazia). La Regione istituisce il "Premio Internazionale di cultura politica Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino", per onorare la vita e l'opera del Cardinale e statista di origine abruzzese Giulio Raimondo Mazzarino, al fine di valorizzare e diffondere il valore della diplomazia, delle relazioni internazionali e delle buone pratiche nei pubblici uffici. A tal fine valgono le seguenti disposizioni:

- a) il premio è rivolto ai personaggi pubblici che nello svolgimento della propria attività politica, diplomatica e professionale hanno favorito i valori della diplomazia, della cooperazione internazionale, contribuendo allo sviluppo delle relazioni fra i Popoli e le Istituzioni;
- b) la cerimonia di consegna del Premio Giulio Raimondo Mazzarino si tiene con cadenza annuale presso il Comune di Pescina (Aq), in data 14 luglio, fatte salve diverse esigenze organizzative sopravvenute;

- c) il Comitato di cui alla lettera j) elabora il programma e le iniziative del Premio Mazzarino e li approva a maggioranza semplice entro centoventi giorni antecedenti alla data di svolgimento della cerimonia di cui alla lettera a);
- d) la gestione delle iniziative di cui al presente comma è affidata al Comune di Pescara;
- e) per le finalità di cui al presente comma il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione del Premio attraverso la concessione al Comune di Pescara di un finanziamento annuale di euro 20.000,00;
- f) su richiesta del Comune di Pescara, il Consiglio regionale dell'Abruzzo è autorizzato all'erogazione di una anticipazione pari all'ottanta per cento del contributo concesso;
- g) in caso di mancato svolgimento del Premio, il Comune di Pescara deve restituire l'intera somma erogata a titolo di anticipo;
- h) entro i successivi sessanta giorni dalla Cerimonia di cui alla lettera b), il Comune di Pescara trasmette agli uffici del Consiglio regionale una relazione illustrativa, nella quale è dato atto delle spese sostenute, corredata da formale documentazione contabile;
- i) all'erogazione del saldo del contributo provvedono gli uffici del Consiglio regionale a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa;
- j) il Comitato del Premio è istituito con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è così composto:
 - 1) Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
 - 2) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale;
 - 3) Sindaco del Comune di Pescara (Aq) o suo delegato;
 - 4) due rappresentanti designati dal Consiglio comunale di Pescara.
 - 5) Presidente del Direttivo della Casa Museo Mazzarino;
- k) il Comitato elegge al suo interno il presidente;
- l) è istituito un Comitato d'onore, con funzione consultiva, composto dai vincitori delle edizioni del premio;
- m) la Giuria del Premio Giulio Raimondo Mazzarino è costituita da sette componenti. I componenti della Giuria sono nominati dal Presidente del Comitato, su designazione del Comitato stesso, tra qualificati esperti in materie di scienza politica, storia politica, dottrina politica e relazioni internazionali;
- n) ai componenti del Comitato di cui alla lettera j) non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti di qualsiasi natura;
- o) ai componenti della Giuria di cui alla lettera m) che non risiedono nel comune di Pescara è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate;
- p) le risorse di cui alla lettera e) possono essere utilizzate dal Comune di Pescara anche per iniziative materiali ed immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Giulio Raimondo Mazzarino;
- q) agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in complessivi euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024/2026, si provvede con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nel Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026 denominato "Premio Internazionale Cardinale Mazzarino" della parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026;
- r) alla copertura degli oneri finanziari di cui alla lettera q) si provvede con la contestale riduzione della spesa di pari importo a valere sulle risorse di cui alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026;
- s) per gli anni successivi al 2026, agli oneri si provvede con gli stanziamenti delle rispettive leggi di bilancio;

- t) l'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente comma.

10 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di F.I.R.A. S.p.a.). Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti dall'acquisizione di servizi di assistenza tecnica resi da parte della società in house F.I.R.A. s.p.a. in assenza di preventivi impegni di spesa per un valore complessivo di euro 40.005,04. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al presente comma trovano copertura per l'importo complessivo di euro 40.005,04 sulle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2020 sui pertinenti capitoli di spesa 52100/8 "finanziamento comunitario (fse) per l'attuazione del programma operativo fse abruzzo 2014-2020", 52101/8 "finanziamento statale (fdr) per l'attuazione del programma operativo fse abruzzo 2014-2020", 52102/8 "finanziamento regionale per l'attuazione del programma operativo fse abruzzo 2014-2020" del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, allocate alla Missione 15, Programma 04, Titolo 2.

11 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Progetto LIFE C.A.L.L.I.O.P.E). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della Dott.ssa Maria Carla De Francesco in qualità di Project Manager del Progetto "Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marIne reefs: cOnservation, Protection, and thrEats mitigation" – LIFE C.A.L.L.I.O.P.E", per il pagamento delle fatture elettroniche n. 10/01 del 13.10.2023, n. 11/01 del 13.10.2023, n. 12/01 del 13.10.2023, n. 13/01 del 13.10.2023, n. 14/01 del 13.10.2023, n. 15/01 del 13.10.2023, per un importo complessivo di euro 11.394,48. Gli oneri finanziari di cui al presente comma, quantificati in complessivi euro 11.394,48, trovano copertura sul Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, nello stanziamento iscritto sul capitolo 291425/1 "Interventi di spesa per il progetto LIFE C.A.L.L.I.O.P.E".

12 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di "PO FEAMP 2014/2020"). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della Società EY Spa C.F. IT00891231003, P. IVA 00434000584, per il pagamento delle fatture elettroniche n. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 e n. IT91ICB2324992 del 17/10/2023, per un importo complessivo di euro 50.677,88 inerenti prestazioni di assistenza tecnica al PO FEAMP 2014/2020 rese nell'anno 2023. Gli oneri finanziari di cui al presente comma, quantificati in complessivi euro 50.677,88, trovano copertura sugli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale di previsione 2023-2025 esercizio finanziario 2023:

- a) sul Capitolo 142350/3 "Programma operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Comunitaria (spese investimento beni immateriali)", annualità 2023, per euro 20.626,84;
- b) sul Capitolo 142351/3 "Programma operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Quota Stato (spese investimento beni immateriali)", annualità 2023, per euro 9.807,77;
- c) sul Capitolo 142352/4 "Programma operativo F.E.A.M.P. Italia 2014-2020. Cofinanziamento Regionale - Contribut. Inv. Alle Imprese - Spese di Inv. Beni Imm.", annualità 2023, per euro 20.243,27.

Le quote Comunitaria e Stato sono accertate per i medesimi importi a valere rispettivamente sui capitoli di entrata 44350 e 44351 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2023.

13 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della società Opera s.r.l.). Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante dall'acquisizione di servizi da parte della Società Opera s.r.l. per il corso webinar "Il nuovo CCNL della Dirigenza degli Enti Locali triennio 2016-2019. I contenuti della preintesa del 16.07.2020". L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto al presente comma trova copertura, per l'importo complessivo di euro 380,00, sulle risorse allocate nella Missione 1, Programma 10, Titolo 1, cap. n. 11450, art. 2, del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2023-2025 - esercizio finanziario 2023.

14 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 200.000,00 in favore dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCOM) riferito all'intervento di "Catalogazione dei beni culturali abruzzesi" II Lotto - Terzo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro Beni Culturali sottoscritto in data 20.12.02. Gli oneri finanziari derivanti dal presente comma, quantificati in euro 200.000,00, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2, cap. 12357/3 recante "Intesa istituzionale di programma - accordo di programma quadro - delibera CIPE 03/2006" del Bilancio regionale 2023-2025, esercizio finanziario 2023.

15 (Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Trenitalia s.p.a.). Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 42.627,91 (Iva al 10% compresa), in favore di Trenitalia s.p.a. a compensazione dei minori introiti derivanti dalla "Gratuità Trasporto Biciclette" per l'anno 2021 di cui all'Allegato 5, Sezione B al contratto approvato con d.g.r. 675/2016 (fatture n. 8101002430 del 21/05/2021, n. 8101005054 del 23/11/2021, n. 8101000604 del 31/01/2022). Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel presente comma trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 42.627,91, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di parte Spesa 181510.4 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025, annualità 2023, Missione 10, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 03.

Art. 28

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali 2024", di importo complessivo pari ad euro 16.735.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 16.735.000,00.
3. All'esito dell'accertamento, ovvero delle maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio regionale di previsione 2024-2026.

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di Bilancio 2024-2026.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 103/3 del 28.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE